DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E SCAMBIO DI TITOLI

Art. 25

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o piu' offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte e', per tutte, quello dell'ultima offerta. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facolta' di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.

Versione in vigore dal 7 marzo 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli
Estremi	Legge 18 febbraio 1992, n. 149
Capo	II — Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-offerte-pubbliche-di-vendita-sottoscrizione-acquisto/art-25-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it